

Statuti

San Gallenses OEconomiae Comites

A. Generalità

Art. 1 “San Gallenses OEconomiae Comites” (SGOC) è un’associazione di studenti ticinesi all’Università di San Gallo (HSG), costituitasi il 31 gennaio 1948, con sede sociale a San Gallo, SG. L’associazione è apartitica, aconfessionale ed è retta dagli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e dagli articoli 13 e segg. dello Statuto per gli studenti dell’Università di San Gallo.

B. Scopi

Art. 2 L’associazione intende sviluppare lo spirito d’amicizia tra gli studenti di lingua italiana attraverso attività culturali, sportive e ricreative in un’ottica di libertà e reciproca intesa nei confronti di terzi.

C. Appartenenza

Art. 3 Hanno diritto di appartenenza all’associazione gli studenti della Svizzera italiana, nonché i confederati e gli studenti legati alla nostra cultura da motivi particolari.

Art. 4 L’associazione si compone di soci attivi, soci onorari, soci sostenitori e simpatizzanti.

Art. 5 La qualità di socio attivo con diritto di voto e di eleggibilità si acquista versando la quota sociale.

Art. 6 I soci attivi, che hanno terminato gli studi accademici o che non sono più immatricolati all’Università, cessano di appartenere all’associazione e possono entrare a far parte dell’associazione “Anziani Goliardi”, in base ai loro articoli di ammissione.

Art. 7 Con i 2/3 dei voti dei soci attivi, l’assemblea può nominare socio onorario chi ha validamente contribuito al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Art. 8 Sono soci sostenitori coloro che desiderano contribuire allo sviluppo dell’associazione, versando almeno il doppio della quota sociale.

Art. 9 Persone esterne all’associazione possono acquistare la qualità di simpatizzante su delibera dell’assemblea. Il simpatizzante è tenuto a pagare la quota sociale, ma non gode dei diritti societari.

D. Obblighi finanziari

Art. 10 Le quote sociali sono fissate annualmente dal comitato a seconda del bisogno finanziario dell’associazione.
L’esercizio dei diritti societari è subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi finanziari nei confronti dell’associazione.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote.
La quota sociale annuale minima ammonta a Fr. 10.-.

Art. 11 Al termine di ogni anno sociale la cassa dell’associazione deve presentare un saldo pari ad almeno Fr. 2'000.-.

E. Organi e competenze

- Art. 12** Organi dell'associazione sono:
- l'assemblea dei soci;
 - il comitato e
 - l'ufficio di revisione.
- Art. 13** L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione. I suoi compiti sono:
- la nomina del comitato, dell'ufficio di revisione e di eventuali commissioni di carattere contingente;
 - la nomina dei soci onorari;
 - l'approvazione del programma generale proposto dal comitato;
 - la deliberazione sui rendiconti del comitato e
 - tutto ciò che non è specificatamente attribuito ad altri compiti.
- Art. 14** I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta all'inizio del semestre autunnale e una volta alla fine del semestre primaverile.
Le assemblee straordinarie hanno luogo quando il comitato o 1/5 dei soci attivi lo richiedano.
Per la validità di ogni assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Qualora questa presenza non fosse raggiunta si terrà una nuova assemblea la settimana successiva (previa comunicazione delle trattande) che sarà valida con qualsiasi numero di presenti.
- Art. 15** Le decisioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, l'oggetto torna in discussione per poi esser di nuovo messo ai voti; in caso di ulteriore parità decide il voto del presidente.
- Art. 16** I dottorandi e i fuori-corso contano per il quorum solo quando sono presenti alla seduta.
- Art. 17** Il comitato e l'ufficio di revisione sono nominati alla fine di ogni semestre primaverile.
- Art. 18** Il comitato si compone di 5 membri:
- il presidente;
 - il segretario;
 - il cassiere e
 - due collaboratori.
- Esso si riunisce su proposta di uno dei suoi membri, che lavorano in stretta collaborazione e decidono a maggioranza assoluta, la rappresentanza di fronte a terzi resta vincolata finanziariamente fino ad un limite di Fr. 500. –.
- Art. 19** E' competenza del presidente:
- l'introduzione dei nuovi soci all'ambiente universitario e all'associazione;
 - l'elaborazione di un programma all'inizio di ogni semestre;
 - la convocazione e la direzione delle sedute del comitato;
 - il mantenimento dei contatti con gli "Anziani Goliardi";
 - la redazione di un rapporto scritto sulle attività svolte dall'associazione da sottoporre all'assemblea prima della sua scarica e
 - la cura delle relazioni pubbliche.
- E' competenza del segretario:
- la supplenza del presidente in caso di sua assenza;
 - la stesura del verbale di ogni seduta;
 - il disbrigo della corrispondenza;
 - la compilazione e l'argomento di un elenco dei soci attivi, dei soci onorari, dei soci sostenitori e dei simpatizzanti;
 - l'aggiornamento di una lista dei soci che terminano gli studi.

E' competenza del cassiere:

- la supplenza del segretario in caso di sua assenza o che a sua volta supplisca il presidente;
- l'incasso tempestivo delle quote sociali;
- la tenuta della contabilità;
- la responsabilità dell'inventario;
- la stesura di un rapporto in merito alle attività finanziarie dell'associazione, che dovrà poi essere accettato dall'assemblea prima della sua scarica, e preposto all'accettazione dell'ufficio di revisione.

E' competenza dei due collaboratori:

- la supplenza del cassiere;
- l'organizzazione delle attività ricreative e culturali.

Art. 20 Su richiesta di un socio attivo e con l'approvazione dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto, un membro del comitato può essere destituito dal suo incarico.

Art. 21 L'ufficio di revisione si compone di due membri a cui non è permesso il cumulo di altre cariche ed è l'organo che si occupa della revisione dei conti, presentando all'assemblea un rapporto alla fine di ogni anno.

F. Dimissioni e radiazioni

Art. 22 Le dimissioni di un membro devono essere presentate per iscritto e firmate dall'interessato o annunciate a voce all'assemblea. L'associazione si riserva il diritto di prendere misure nel caso in cui con il socio dimissionario ci fossero delle pendenze pecuniarie.

Art. 23 L'assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, ha la facoltà di espellere un socio per motivi gravi.

G. Revisione e scioglimento

Art. 24 Per la revisione del presente statuto, o per l'accettazione di una nuovo, sono necessari il consenso della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e l'approvazione del Rettore dell'Università (secondo gli articoli 13 e seguenti dello Statuto per gli studenti dell'Università di San Gallo).

Art. 25 Per lo scioglimento dell'associazione occorre l'approvazione dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto. Il patrimonio sarà consegnato agli "Anziani Goliardi" affinché venga messo a disposizione di quella nuova associazione ticinese che avesse a sorgere con scopi analoghi.

H. Disposizioni finali

Art. 26 Il presente statuto accettato dall'assemblea entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Rettore dell'Università ed annulla quello dell'11 novembre 1989 e relativi cambiamenti.

Approvato dal Rettore dell'Università il 6 ottobre 2010.